

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4112

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MANCUSO, VIOLA

Norme sull'abilitazione all'insegnamento
per i laureati in medicina veterinaria

Presentata il 23 febbraio 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — Allo studente di medicina veterinaria viene richiesto di affrontare un ventaglio di materie prime molto ampio e di notevole peso scientifico. Alla laurea, quindi, il suo bagaglio di conoscenza gli permetterà di affrontare la materia veterinaria a « 360 gradi ».

Le competenze del medico veterinario, oggi, non consistono più soltanto nel tradizionale impegno ambulatoriale, ma si allargano a comprendere importanti compiti di vigilanza sulla sicurezza alimentare e più in generale sulla salute pubblica e su attività di consulenza e di insegnamento.

Ma il medico veterinario che decidesse di dedicarsi all'attività di insegnamento avrebbe limitate opportunità di scelta lavorativa.

Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 1995, che disciplina le classi di abilitazione all'insegnamento e di concorso alle cattedre per laureati in medicina veterinaria, prevede unicamente la possibilità di accedere alla classe di concorso 74/A — « Zootecnia e scienza della produzione animale ». Ciò significa che per loro è possibile insegnare

soltanto in tre categorie di istituti, ovvero negli istituti tecnici agrari, negli istituti tecnici industriali e negli istituti professionali per l'agricoltura.

La normativa non rende quindi giustizia alla preparazione scientifica e concreta del medico veterinario.

La presente proposta di legge, composta da un articolo unico, amplia il numero di materie di insegnamento per i titolari di diploma di laurea in medicina veterinaria. L'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado da parte

di un medico veterinario significa una trasmissione di sapere da parte di un professionista scientificamente e profondamente preparato.

L'ampliamento delle possibilità, inoltre, comporterebbe anche l'apertura di una valvola di sfogo occupazionale per la numerosa categoria di medici.

Le materie indicate sono tutte parte integrante del bagaglio culturale di un laureato in medicina veterinaria e non esiste alcun motivo per escludere tale categoria da queste classi di insegnamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I titolari di diploma di laurea in medicina veterinaria, già ammessi all'insegnamento nelle classi di concorso e di abilitazione 74/A — Zootecnia e scienza della produzione animale, previsto dalla tabella A allegata al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 1995, e successive modificazioni, possono accedere all'insegnamento anche nelle seguenti classi:

- a) classe 12/A — Chimica agraria;
- b) classe 13/A — Chimica e tecnologie chimiche;
- c) classe 33/A — Educazione tecnica nella scuola secondaria di primo grado;
- d) classe 57/A — Scienza degli alimenti;
- e) classe 59/A — Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali nella scuola secondaria di primo grado;
- f) classe 60/A — Scienze naturali, chimica e geografia, fitopatologia, entomologia agraria, microbiologia.

€ 1,00



16PDL0046500